



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

ORDINANZA N° 32 /98

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna;

RITENENDO: necessario tutelare le risorse biologiche marine, nonché, regolamentare l'attività di pesca professionale nelle acque del Compartimento Marittimo di Ravenna;

VISTI: gli artt. 19 e 21 della legge 14.07.1965 n.963 e gli artt. 96, 97 e 133 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO: il Decreto Ministeriale in data 26.07.1995 in materia di disciplina del rilascio delle licenze da pesca;

SENTITA: la Commissione Consultiva Locale per la Pesca Marittima in data 07.04.1998

VISTE: le proprie Ordinanze nn. 17/96, 23/96 e 42/96 rispettivamente datate 18.04.96, 26.04.96 e 20.06.96;

VISTA: la propria Ordinanza n.54/97 in data 01.08.1997;

VISTI: gli artt. 2, 17, 30, 81, 219 e 223 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

GENERALITA'

Articolo 1 La presente Ordinanza disciplina la pesca professionale nel Compartimento Marittimo di Ravenna, per le parti non regolamentate da leggi o regolamenti aventi carattere nazionale.

PESCA CON LAMPARA

Articolo 2 La pesca con la lampara è consentita oltre le 3 (tre) miglia dalla costa con reti da circuizione aventi maglia non inferiore a 10 (dieci) mm. e non può essere esercitata nei 5 (cinque) giorni di luna piena.

PESCA CON ATTREZZI DA POSTA

Articolo 3 La pesca con attrezzi da posta si distingue in:
■ pesca con reti da posta con maglie non inferiori a 20 (venti) mm.

(qualsiasi per sardine e acciughe);

- pesca con attrezzi del tipo nasse, cogolli, bertovelli ed archetti o trappole consimili posate sul fondo.

La pesca con reti da posta fissa può essere esercitata con le seguenti prescrizioni:

- l'attrezzo deve essere collocato, nel periodo estivo e cioè dal 1° maggio al 30 settembre, oltre i 500 metri dalla costa; nel restante periodo può essere collocato senza limiti dalla costa;
- l'attrezzo non può essere collocato nei bacini portuali e nella fascia di metri 200 dall'asse dell'imboccatura dei porti fino ad un miglio dalla costa, nonché a meno di 200 metri dalla congiungente i punti foranei delimitanti le foci dei fiumi o di altri corsi d'acqua o bacini, nonché a 500 metri dalle piattaforme AGIP, ENEL ecc., così come già sancito da altra specifica ordinanza emanata da questa Capitaneria; nelle tre zone di mare antistanti il porto di Ravenna, individuate dalle sottoelencate coordinate, delimitanti il canale di atterraggio, il canale preferenziale di accesso/uscita al/dal porto e la zona di mare riservata alle operazioni di allibo, le "reti" non possono essere calate:

PRIMA ZONA

A) 44°29'57" Nord	-	012°18'54" Est
B) 44°29'24" Nord	-	012°18'54" Est
C) 44°30'18" Nord	-	012°20'48" Est
D) 44°29'45" Nord	-	012°20'48" Est
E) 44°30'18" Nord	-	012°24'00" Est
F) 44°29'45" Nord	-	012°24'00" Est

SECONDA ZONA

- A) 44°30'18" N - 12°24'00" E (coincidente con lo spigolo NE del canale di accesso al porto);
- B) 44°29'11" N - 12°31'53" E (coincidente con la piattaforma fissa GARIBALDI B);
- C) 44°29'45" N - 12°24'00" E (coincidente con lo spigolo SE del canale di accesso al porto);
- D) 44°27'30" N - 12°31'15" e (coincidente con il terminale AGIP 4 EX SAROM-);

TERZA ZONA

A) 44°31'08" Nord	-	012°24'00" Est
B) 44°31'08" Nord	-	012°26'08" Est
C) 44°30'18" Nord	-	012°24'00" Est
D) 44°30'38" Nord	-	012°26'08" Est

- le reti devono essere sistemate parallelamente alla costa, segnalate con galleggianti gialli distanziati fra loro non più di 200 metri. Le estremità dell'attrezzo devono essere munite di galleggianti gialli con bandiera di giorno e fanali di notte, dello stesso colore, visibili ad una distanza non inferiore a mezzo miglio;

- la lunghezza del tramaglio calato parallelo alla costa, non può superare i 2.000 metri per unità da pesca su cui sia imbarcata una sola persona, 2.500 metri nel caso di più persone imbarcate;
- i tramagli possono essere sistemati al massimo su due file, a non meno di 150 metri da altro attrezzo da pesca già calato in mare,
- le bandiere devono riportare la lettera "P" il numero e l'anno di rilascio della licenza di pesca o dell'Attestazione Provvisoria in possesso dell'unità.

La pesca professionale delle seppie può essere esercitata durante l'intero arco dell'anno, oltre i 500 mt. dalla costa, mediante l'uso degli attrezzi da posta denominati "nassa", "cogolli", "archetto" e "bertovello", le cui caratteristiche si individuano nell'allegata riproduzione fotografica.. E' consentito calare il "cogollo" ed il "bertovello" senza limiti di distanza dalla costa nei periodi in cui non si svolge attività di balneazione e comunque non oltre il 30 aprile e non prima del 1° ottobre.

Il numero massimo complessivo di attrezzi da posta (nasse e bertovelli) utilizzabile da ciascuna unità da pesca autorizzata è fissato in 400 (quattrocento) pezzi, di cui non più di 200 (duecento) nasse. Per le unità da pesca con due o più persone di equipaggio, il numero massimo di attrezzi consentiti è aumentato di 300 (trecento) pezzi (bertovelli) per ogni membro di equipaggio imbarcato a bordo, oltre il comandante.

Ciascuna unità da pesca autorizzata può utilizzare uno specchio acqueo con fronte non superiore a 300 (trecento) metri lineari. Nell'ambito del suddetto specchio acqueo gli attrezzi da posta dovranno essere posizionati per file parallele alla linea di costa e precisamente:

- le nasse su un massimo di 8 (otto) file, distanti non meno di 300 (trecento) metri lineari l'una dall'altra;
- i bertovelli, su file distanti non meno di 150 (centocinquanta) metri lineari l'una dall'altra.

Le nasse e i bertovelli (o archetti) non possono essere calati nelle zone di mare indicate al 2° comma dell'art.3.

L'estremità di ogni fila di nasse e bertovelli deve essere segnalata:

- a) di giorno, a mezzo di un galleggiante di colore giallo, di forma circolare o altra forma, avente il diametro o il lato comunque non superiore a 40 cm., provvisto di asta alta almeno 150 cm., con all'estremità una bandiera di colore giallo, dalle dimensioni non inferiori a 30x20 cm., riportare la sigla "P", seguita dal numero ed anno del rilascio della Licenza di pesca o dell'Attestazione Provvisoria;
- b) di notte, a mezzo di fanale giallo, visibile da una distanza non inferiore a mezzo miglio nautico (900 mt. circa).

Prima di procedere al posizionamento degli attrezzi da posta, è fatto obbligo agli interessati di far conoscere alla Capitaneria di Porto di Ravenna, nonché all'Ufficio Marittimo territorialmente competente, il tratto di mare nel quale si intende esercitare la pesca professionale, indicando i corrispondenti punti di riferimento a terra.

Le operazioni di trasporto degli attrezzi da posta ai fini del loro posizionamento e recupero dovrà essere effettuato, a giudizio del comandante dell'unità in modo che il numero complessivo di attrezzi trasportati non pregiudichi la stabilità dell'unità stessa in relazione anche alle condizioni meteomarine.

Le operazioni di pulitura degli attrezzi da pesca devono essere effettuate esclusivamente in mare, per consentire che le uova eventualmente deposte possano essere rigettate in mare, evitando con la massima cura la loro distruzione ed in tal modo agevolare la riproduzione della specie. A tale riguardo è fatto specifico divieto di utilizzare, per la pulizia degli attrezzi da pesca, sistemi distruttrici delle uova (idropulitrici a pressione, spazzole di ferro soda caustica ecc.). Le operazioni di ripulitura delle nasse e dei bertovelli sono comunque vietate dal 30.06 al 31.08 di ogni anno, per consentire la riproduzione delle seppie.

PESCA CON PARANGALI

Articolo 4

La pesca con parangali può essere esercitata oltre 1000 metri dalla costa con le seguenti prescrizioni:

- l'attrezzo va sistemato parallelo alla costa, segnalato con galleggianti gialli distanziati tra loro non più di 500 metri. Le estremità dell'attrezzo devono essere munite di galleggianti gialli con bandiera di giorno e fanali di notte, dello stesso colore, visibili almeno sino a mezzo miglio.
- Le bandiere devono riportare la lettera "P", il numero e l'anno di rilascio della licenza di pesca o dell'Attestazione Provvisoria in possesso dell'unità.

PESCA CON CESTELLI

Articolo 5

La pesca professionale con cestelli è consentita per tutto l'anno con l'osservanza delle seguenti prescrizioni.

- i cestelli devono essere calati in mare oltre i 500 metri dalla costa nel periodo estivo e cioè dal 1° maggio al 30 settembre ed oltre i 300 metri nel restante periodo ed oltre un raggio di 500 metri intorno a scarichi fognari e/o sbocchi in mare di corsi d'acqua, al massimo su sei file, lunghe non più di 200 metri, parallele alla costa, distanti almeno 100 metri tra loro;
- I cestelli non possono essere calati nelle zone di mare indicate al 2° comma dell'art.3 ;
- L'estremità di ogni fila deve essere segnalata di giorno da galleggianti gialli con bandiera dello stesso colore e di notte da fanali gialli visibili ad almeno mezzo miglio. Le bandiere devono riportare la lettera "P", il numero e l'anno di rilascio della licenza da pesca o dell'Attestazione Provvisoria in possesso dell'unità;
- E' vietato l'uso di esche costituite da parti di animali macellati;
- I cestelli vanno nettati in mare.

Per le operazioni di sbarco del pescato sono fatte salve le disposizioni riportate nella citata Ordinanza n.54/97.

P E N E

Articolo 6 Chiunque non osservi la presente ordinanza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato a mente degli artt. 24, 25, 26 e 27 della legge 14.07.1965 n. 963 così come modificati dalla legge 25.08.1988 n.381.

ABROGAZIONI

Articolo 7 Le Ordinanze nn. 17/96, 23/96 e 42/96 citate in premessa sono abrogate.

Articolo 8 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore trascorsi dieci giorni dalla data odierna.

Stralcio della carta nautica I.I.37 riportante le sopra individuate zone di divieto, e parte integrante della presente Ordinanza.

Ravenna, li 11.06.98

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Antonio CAMBONI +c

CPI MICHELE